



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comunesanvitochietino.gov.it – E - mail: info@comunesanvitochietino.gov.it



REGOLAMENTO AREA DI STAZIONAMENTO UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14 maggio 2018

ART.1

Ogni attività svolta nella zona di spiaggia individuata nell'allegata planimetria in regime di concessione al Comune di San Vito Chietino è destinata allo stazionamento delle unità da pesca e da diporto ed è soggetta al presente regolamento.

ART.2

L'arenile di cui al precedente articolo, viene suddiviso in posti barca da diporto e posti barca da pesca da assegnare a titolo gratuito ai richiedenti con priorità ai titolari di barche da pesca con licenza ai residenti nel Comune di San Vito Chietino e alle Associazioni sportive locali.

ART.3

Sono vietate destinazioni d'uso diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

ART.4

Ogni residente nel Comune di San Vito Chietino proprietario di un natante può inoltrare all'ufficio beni demaniali- a mezzo del modello reperibile presso il medesimo ufficio - richiesta di assegnazione di un posto barca con ingombro massimo di ml 6,00x2,20. Può essere assegnato soltanto un unico posto barca per ogni singolo nucleo familiare.

A ciascuna associazione sportiva operante sul territorio, regolarmente iscritta all'albo comunale delle associazioni, può essere assegnata fino a un massimo di 6 posti barca.

Il posto barca assegnato non potrà essere ceduto ovvero concesso a terzi neanche a titolo gratuito.

ART.5

La richiesta di cui al precedente articolo deve essere corredata da una riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

ART.6

In caso di sostituzione del natante o rinuncia al posto barca il titolare dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale allegando la riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

ART.7

I titolari hanno la possibilità di scambiarsi i posti barca assegnati, previa autorizzazione dell'Ufficio Beni Demaniali del Comune di San Vito Chietino.

ART.8

Il comportamento negligente dell'assegnatario comporterà la revoca del posto barca a insindacabile giudizio dell'Ufficio Demaniale di codesto Ente e la rimozione dell'imbarcazione sarà effettuata dal Comune a spese del proprietario.

ART.9

Per comportamento negligente è da intendersi:

- Assenza dell'imbarcazione, ingiustificata, nel posto assegnato entro 30 giorni dalla data di affidamento;
- La permanenza del natante in evidente stato di abbandono;
- L'assenza ingiustificata e prolungata dell'imbarcazione dal posto assegnato;
- Il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate nel presente articolo e nei successivi articoli 10 e 11 del presente Regolamento;
- Il mancato rispetto dell'uso delle attrezzature comuni;
- Degrado dell'area affidata.

ART.10

Il mancato rinnovo di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni determina la revoca dell'assegnazione del posto barca.

ART.11

Tutte le autorizzazioni sono annuali ed hanno scadenza il 31 dicembre dell'anno in corso. Il rinnovo delle autorizzazioni dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la rimozione coattiva del natante dal posto assegnato con oneri a carico del proprietario.

ART.12

I posti barca disponibili verranno assegnati in ordine di presentazione della richiesta. A tal fine farà fede il numero di protocollo del Comune assegnato alla richiesta.

Previo provvedimento degli Uffici Comunali preposti, il posto assegnato lasciato libero dalle imbarcazioni di cui agli artt. 9 - 10 e 11, potrà essere assegnato in uso temporaneo ad un altro richiedente previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale.

ART.13

Il titolare dovrà provvedere a curare lo stazionamento della propria imbarcazione; le imbarcazioni poste sull'arenile dovranno altresì risultare sopraelevate a mezzo di pali corredati da tacchi laterali, carrelli o invasi ed essere posizionate in modo tale da favorire l'uscita dell'acqua piovana. La barca dovrà essere altresì coperta con telone, **obbligatoriamente dal 20 settembre al 21 giugno**, preferibilmente di colore azzurro, saldamente fissato all'imbarcazione.

ART.14

Il titolare dovrà mantenere pulita la propria imbarcazione e l'area assegnata rimuovendo i depositi di materiale spiaggiato e/o portati dal vento e in tal senso è consigliabile dotare il natante di un telone di copertura che in caso di chiusura totale dovrà riportare il numero di riconoscimento assegnato al natante.

ART.15

Tutte le imbarcazioni sull'arenile dovranno obbligatoriamente esporre la targhetta numerata assegnata dal Comune per una pronta identificazione, da posizionare preferibilmente a poppa dell'imbarcazione. Il costo della targhetta sarà a carico del proprietario dell'imbarcazione e fornita dal Comune.

ART.16

Le imbarcazioni non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi di emergenza (mareggiate, lavori, ect.) e comunque, cessata l'emergenza, dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del proprietario.

ART.17

Le vie di alaggio e varo dovranno essere impegnate dalle imbarcazioni per il tempo strettamente necessario alla manovra, salvo casi di emergenza.

ART.18

È vietato depositare sulla battigia qualsiasi tipo materiale (rami, reti, boe, ect.).

ART. 19

E' vietato stazionare imbarcazioni su spiagge libere e su scogliere ad esse adiacenti e sulle calate a mare.

ART.20

I posti barca attualmente assegnati saranno ridefiniti e rimodulati e riassegnati con determina del Responsabile del Servizio Beni Demaniali.

ART.21

L'Amministrazione concedente, si intende, in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari.

CIRCOLO NAUTICO

6

STRADA

FELTRINO

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34


SCIVOLI

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

2.2



AREA DI MANDVRA



MARE